

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI)

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 22/12/2020

N. di Reg. 9 / 2020

N. di prot. gen. n. 211/2020 del 22/12/2020

OGGETTO: SURROGA DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DI BACINO, A SEGUITO DELLA DECADENZA AI SENSI DELL'ART. 65 COMMA 1 TUEL DEL COMPONENTE CAVINATO ELISA (ASSESSORE DELEGATO DEL COMUNE DI VIGODARZERE) ELETTA CONSIGLIERE DELLA REGIONE VENETO: SURROGA CON L'ASSESSORE DELEGATO DEL COMUNE DI CADONEGHE BETTIN ELISA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre alle ore 11:30 si è riunita in modalità telematica, mediante videoconferenza, l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 206/2020 del 16.12.2020, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018). La riunione ha luogo presso la sede del Consiglio di Bacino “Brenta” per il servizio idrico integrato, sita in Borgo Bassano, 18 – Cittadella (PD), dove è presente e collegata la Presidente.

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

| ENTE | MILLESIMI | P - A | ENTE | MILLESIMI | P - A | ENTE | MILLESIMI | P - A |
|-----------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------------|-------|
| Asiago | 11 | P | Lusiana Conco | 9 | A | Santa Giustina in Colle | 12 | A |
| Bassano del Grappa | 74 | P | Marostica | 24 | P | Saonara | 17 | P |
| Borgoricco | 15 | A | Massanzago | 10 | P | Schiavon | 5 | A |
| Cadoneghe | 28 | P | Mestrino | 19 | P | Selvazzano Dentro | 38 | P |
| Campodarsego | 24 | P | Montebelluna | 19 | A | Solagna | 3 | P |
| Campodoro | 5 | P | Mussolente | 13 | P | Teolo | 15 | A |
| Camposampiero | 21 | P | Nove | 9 | A | Tezze sul Brenta | 22 | P |
| Campo San Martino | 10 | P | Noventa Padovana | 19 | A | Tombolo | 14 | P |
| Carmignano di Brenta | 13 | P | Pianezze | 4 | A | Torreglia | 11 | A |
| Cartigliano | 7 | P | Piazzola sul Brenta | 19 | A | Trebaseleghe | 22 | P |
| Cassola | 24 | P | Piombino Dese | 16 | P | Valbrenta | 9 | A |
| Cervarese Santa Croce | 10 | P | Pove del Grappa | 5 | P | Veggiano | 8 | A |
| Cittadella | 34 | P | Pozzoleone | 5 | A | Vigodarzere | 22 | P |
| Colceresa | 11 | P | Roana | 7 | P | Vigonza | 38 | P |
| Curtarolo | 12 | P | Romano d'Ezzelino | 25 | P | Villa del Conte | 10 | P |
| Enego | 3 | P | Rosà | 24 | P | Villafranca Padovana | 17 | P |
| Fontaniva | 14 | P | Rossano Veneto | 14 | P | Villanova di Camposampiero | 10 | A |
| Foza | 1 | P | Rotzo | 1 | P | | | |
| Galliera Veneta | 12 | A | Rovolon | 8 | A | | | |
| Gallio | 4 | A | Rubano | 27 | P | | | |
| Galzignano Terme | 8 | A | Saccolongo | 9 | P | | | |
| Gazzo | 7 | A | San Giorgio delle Pertiche | 17 | P | | | |
| Grantorto | 8 | A | San Giorgio in Bosco | 11 | A | | | |
| Limena | 13 | P | San Martino di Lupari | 23 | P | | | |
| Loreggia | 13 | A | San Pietro in Gu | 8 | P | | | |
| | | | PRESENTI | | SU TOTALE | | QUORUM | |
| ENTI | | | 44 | | 67 | | 35 | |
| MILLESIMI | | | 760 | | 1.000 | | 501 | |

Presiede la seduta la dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea di Bacino e verbalizza il **dott. Antonello Accadia**, Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, e Direttore facente funzioni del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 9 - allegati n. /

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
(firma digitale)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott. ANTONELLO ACCADIA
(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa per giorni 15 consecutivi dal 31/12/2020 al 15/01/2021.

L'ASSEMBLEA DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionale al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;

- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;
- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;
- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino "Brenta", richiedeva che venisse posta in essere l'azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell'esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino "Padova Città", la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato "Brenta" non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Brenta" in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell'11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell'assemblea per l'elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell'avvio dell'attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;

- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l'Assemblea di bacino per l'elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento *in house providing*, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito mediante Convenzione tra i Comuni ricadenti nel Bacino e il Consiglio di Bacino le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Presa d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 52;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che si ritiene di dover applicare per analogia anche all'ente Consiglio di Bacino, seppur dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 3, comma 5, della L.R. 31.12.2012, n. 52, ma in ogni caso operante in nome e per conto degli enti locali in esso associati per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani; ulteriormente si evidenzia che l'art. 4, comma 1, della Legge regionale 31.12.2012, n. 52 e la Convenzione richiamano l'istituto della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 quale forma associativa costituita tra gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, inquadrando l'ente Consiglio di Bacino nella specifica fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 30 (*"per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo"*);

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 9, comma 2, lett. a), che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza ad eleggere il Comitato di Bacino;
- art. 9, comma 2, lett. b), che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza ad eleggere il Presidente, scelto tra i componenti dell'Assemblea;
- art. 10, commi 1 e 2, in materia di funzionamento dell'Assemblea di Bacino, di quorum costitutivo e di quorum deliberativo, quest'ultimo rafforzato per particolari tipologie di deliberazioni;
- art. 10, comma 3, che stabilisce che le votazioni dell'Assemblea di Bacino avvengano in forma palese, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto;
- art. 10, comma 6, che stabilisce che l'Assemblea di Bacino, nella prima seduta utile, provveda ad eleggere il Comitato di Bacino e il Presidente del Consiglio di Bacino;
- art. 11, comma 2, in materia di procedure per la presentazione delle liste di candidati e per l'elezione del Comitato di Bacino (escluso il Presidente);
- art. 11, comma 4, che dispone che la cessazione del mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del Comitato di bacino o da Presidente;
- art. 11, comma 5, che prevede che, in caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato di bacino o del Presidente, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste dal comma 2 e dall'articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione;
- art. 11, comma 6, il quale prevede che le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 14 comma 2, della Convenzione, le liste per l'elezione dei componenti del Comitato di Bacino e le candidature alla carica di Presidente devono essere sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30 % degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia in termini di rappresentanza, e devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva (a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste al protocollo generale del Consiglio di Bacino);

DATO ATTO:

- dell'intervenuta decadenza da componente del Comitato di Bacino del componente ELISA CAVINATO, Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD) eletta dall'Assemblea di Bacino in data 02.12.2019, in quanto la stessa è stata eletta Consigliere della Regione Veneto a seguito delle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020 e, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del TUEL, *“le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale”*;
- che in data 20.10.2020 prot. n. 183/2020, a fronte della causa di incompatibilità sopravvenuta con l'elezione a consigliere regionale, giungeva da Elisa Cavinato comunicazione di dimissioni dal proprio incarico istituzionale di Assessore del Comune di Vigodarzere e conseguente decadenza anche dai correlati incarichi di Assessore dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta e di componente del Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”;
- che, conseguentemente, cessando il mandato di rappresentanza del Comune di Vigodarzere quale Assessore comunale, cessa *ipso jure* anche la carica di componente del Comitato di Bacino (art. 11, comma 4, Convenzione istitutiva);

RILEVATO:

- che in data 16.12.2020 prot. n. 205/2020 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la candidatura alla carica di componente del Comitato di Bacino, per la surroga rispetto ad Elisa Cavinato, di Elisa Bettin, Assessore delegato del Comune di Vigodarzere;
- che in data 15.12.2020 prot. n. 204/2020 era già stata acquisita dal Sindaco del Comune di Cadoneghe l'apposita delega permanente all'Assessore Elisa Bettin a rappresentare il Comune di Cadoneghe in qualità di membro dell'Assemblea di Bacino e del Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";
- che la candidatura di Elisa Bettin è corredata delle sottoscrizioni digitali, pervenute con firma disgiunta pure a prot. n. 205/2020 del 16.12.2020 (e quindi entro il termine dei cinque giorni precedenti), di n. 27 Sindaci di Comuni del Bacino, rappresentanti complessivamente n. 465 quote millesimali, come da elenco allegato, e che, dunque, risulta raggiunto il quorum del 30 % degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia in termini di rappresentanza;
- che per ciascuna sottoscrizione apposta con firma digitale disgiunta sulla lista di candidati l'Ufficio del Consiglio di Bacino ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche, come risulta dagli atti depositati nell'archivio digitale del medesimo Ufficio:
 - *sottoscrizione con firma digitale disgiunta effettivamente apposta sul medesimo documento contenente la proposta di candidatura di Elisa Bettin (Assessore delegato del Comune di Vigodarzere);*
 - *sottoscrizione con firma digitale disgiunta effettivamente apposta dalla persona fisica eletta nella carica di Sindaco di un Comune ricadente nell'ambito territoriale del Bacino “Brenta”;*
 - *verifica e acquisizione dal sito web del Comune di riferimento della deliberazione consiliare di convalida (ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 267/2000) del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti nel Comune di Cadoneghe e decreto di nomina della Giunta del Comune di Cadoneghe, ai fini della verifica dei requisiti per l'elettorato passivo di Elisa Bettin;*
 - *validità del certificato di firma digitale del Sindaco sottoscrittore;*

VISTA la nota del Direttore f.f. prot. n. 207/2020 del 16.12.2020, avente ad oggetto “AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA DI ELISA BETTIN (ASSESSORE DELEGATO DEL COMUNE DI CADONEGHE) PER LA SURROGA DI N. 1 COMPONENTE DEL COMITATO DI BACINO”, in atti alla presente deliberazione:

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell’art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l’esito della votazione che si riporta:

| | PRESENTI | FAVOREVOLI | CONTRARI | ASTENUTI | QUORUM |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ENTI | 44 | 44 | 0 | 0 | 23 |
| MILLESIMI | 760 | 760 | 0 | 0 | 381 |

DELIBERA

- 1) di provvedere alla surroga di n. 1 componente del Comitato di Bacino - in luogo di Elisa Cavinato, Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD), decaduta ai sensi dell’art. 65, comma 1, del D.lgs. 267/2000 dalla carica di Assessore del proprio Comune e conseguentemente anche di componente del Comitato di Bacino in quanto eletta Consigliere della Regione Veneto -, nominando ELISA BETTIN, Assessore del Comune di Cadoneghe (PD);
- 2) di dare atto che la suddetta nomina ha decorrenza immediata e che il mandato di rappresentanza avrà durata pari alla durata residua del Comitato di Bacino, e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, al fine di garantire l’ordinaria amministrazione e l’assunzione degli atti urgenti ed improrogabili (ai sensi dell’art. 11 comma 3 della Convenzione);
- 3) di dare atto che la cessazione del mandato di rappresentanza dell’ente locale comporta, di diritto, la decadenza da componente del Comitato di Bacino (come si evince dal combinato disposto degli artt. 11 comma 4 e 8 comma 3 della Convenzione) e in tal caso l’Assemblea provvede alla sostituzione del componente, con le procedure previste dall’art. 11 comma 2 della Convenzione, entro sessanta giorni dalla cessazione;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, ai componenti del Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti;

- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai 67 Comuni del Bacino e per conoscenza anche alla Regione Veneto – Direzione Ambiente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 21.12.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott. ANTONELLO ACCADIA
(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'immediato insediamento del nuovo componente del Comitato di Bacino. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

| | PRESENTI | FAVOREVOLI | CONTRARI | ASTENUTI | QUORUM |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ENTI | 44 | 44 | 0 | 0 | 23 |
| MILLESIMI | 760 | 760 | 0 | 0 | 381 |